



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n°75 TFT 08 del 01 ottobre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 del nuovo C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 01 ottobre 2019.**

**Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore  
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga  
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

#### **Procedimento n. 22/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GENNARO MICHELANGELO (calciatore tesserato per la Soc. Città di Messina all'epoca dei fatti);

Sig. MAURIZIO LO RE (Presidente della Soc. SSD Città di Messina all'epoca dei fatti);

S.S.D. CITTÀ DI MESSINA S.R.L. (oggi S.S.D. Football Club Messina)

Con nota 1581/1118 pfi 18-19 MS/CS/jg del 30/07/2019, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che:

il calciatore sig. Gennaro Michelangelo, calciatore dilettante, e tesserato per la Soc. Città di Messina, si è reso responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 22 comma 6 del C.G.S., per avere disputato n.6 gare del Campionato Allievi Regionali del CR Sicilia, in costanza di squalifica perché mai scontata;

Il sig. Lo Re Maurizio, Presidente della società S.S.D. Città di Messina Srl (oggi S.S.D. Football Club Messina), per la violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art.22 comma 6 del C.G.S., per avere fatto disputare al calciatore Gennaro Michelangelo, in costanza di squalifica, n.6 gare del Campionato Allievi Regionali del CR Sicilia;

La Società S.S.D. Città di Messina Srl (oggi S.S.D. Football Club Messina) della violazione di cui all'art 4 commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ascritta al proprio Presidente e al proprio calciatore.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. La Versa Gaetano in rappresentanza del Presidente deferito sig. Lo Re Maurizio il quale ha chiesto il proscioglimento e in subordine applicarsi il minimo delle sanzioni.

Nessuno è comparso per la società per il calciatore deferito, benchè regolarmente citati, ne gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive nei termini.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

a carico della S.S.D. Città di Messina (oggi S.S.D. Football Club Messina) l'ammenda di € 1.000,00;

a carico del Sig. Lo Re Maurizio, Presidente della Soc. SSD Città di Messina all'epoca dei fatti, la inibizione per mesi dodici;

a carico del Sig. Gennaro Michelangelo, calciatore tesserato per la Soc. Città di Messina all'epoca dei fatti, la squalifica per mesi sei.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che quanto contestato in deferimento al sig. Gennaro Michelangelo risulta inequivocabilmente provato dalla documentazione in atti poiché lo stesso, sebbene squalificato per una gara al termine della stagione sportiva

2017/18, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 415 del 14.05.2018 del C.R. Sicilia, ha preso parte effettivamente a quattro delle sei gare indicate in deferimento e relative alla stagione 2018/2019 (non impiegato, seppure compreso in distinta gara, nelle partite del 6.10.2018 e 28.10.2018) pur non avendo regolarmente scontato la squalifica inflittagli, ragion per cui non aveva titolo per prendervi parte.

Così come appare inequivocabile la responsabilità del sig. Maurizio Lo Re il quale nella sua qualità di Presidente pro tempore della S.S.D. Città di Messina Srl (oggi S.S.D. Football Club Messina) non ha impedito che il proprio tesserato, sebbene squalificato, prendesse parte a ben quattro gare non avendone titolo.

La Società deferita deve, infine, ritenersi sia direttamente che indirettamente responsabile ex art. 6 commi 1 e 2 del vigente C.G.S. per il fatto addebitato ai propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico al calciatore sig. Gennaro Michelangelo squalifica per due gare;

a carico del sig. Maurizio Lo Re mesi due di inibizione;

a carico della Soc. SSD Città di Messina S.r.l. (oggi S.S.D. Football Club Messina) ammenda di € 250,00 e punti 2 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel Campionato Regionale Under 17.

Le sanzioni saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 c.4.1 e 53 c.5 del C.G.S.

Il Presidente - relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 01 ottobre 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI